

INTRODUZIONE

Compete all'Università fornire i «saperi» ai discenti, mentre spetta alla pratica forense far conseguire ai laureati in Giurisprudenza le «abilità» necessarie per svolgere la professione di avvocato. Il compito del giurista è duplice: per un verso, è tenuto a conoscere e collegare tra loro norme, istituti, nozioni e categorie che l'Università è chiamata a fornire; per altro verso, deve fare “esperienza” del diritto nella sua dimensione applicativa, confrontandosi con la realtà quotidiana dei traffici giuridici.

Il nuovo esame di Stato, con la formula del parere da discutere in sede di prova orale, tiene conto di questo duplice profilo ed è pensato per verificare tanto i saperi, quanto le abilità dei candidati.

La prova impone al praticante di offrire in breve tempo alla Commissione un parere su un caso, dimostrando la conoscenza tanto degli istituti civilistici e della loro applicazione alla fattispecie concreta, quanto delle strategie difensive idonee a tutelare gli interessi del proprio assistito.

Il presente volume tiene conto del nuovo modo d'essere della prova d'abilitazione e intende fornire una preparazione specifica per l'attuale esame attraverso un'analisi rigorosa dei profili sostanziali e processuali dei singoli casi.

Il principale obiettivo di questa raccolta di pareri non è dunque tanto quello di offrire nozioni o concetti teorici della materia civilistica, che dovrebbero essere già stati acquisiti durante il periodo universitario, quanto di proporre un modello di soluzione dei casi pensato per aiutare a superare concretamente l'esame di Stato, aderente alle concrete possibilità di un candidato in sede di prova finale.

Le soluzioni argomentate tengono conto degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, in base ai quali verosimilmente le singole Commissioni ideeranno i casi, senza indugiare in posizioni dottrinali o giurisprudenziali minoritarie, se non nei limiti in cui è necessario a fornire un parere esaustivo. Le esercitazioni proposte risultano pertanto realistiche, fondate non su una casistica puramente astratta, ma sulla concretezza delle pronunce della Corte di Cassazione, che il candidato è in grado di conoscere tramite l'impiego, tuttora ammesso, del Codice civile annotato con la giurisprudenza. Si offre così al lettore un testo, pur ricco di ragionate ricostruzioni di rilevanti istituti civilistici, che ha la primaria ambizione di fornire un metodo, al contempo rigoroso, rapido ed essenziale, di risoluzione di casi speculari a quelli pro-

posti in sede d'esame, con lo scopo di far acquisire al candidato le abilità necessarie per il conseguimento del titolo. Aderenza alla giurisprudenza più recente, chiarezza, semplicità di linguaggio e realismo sono dunque i tratti distintivi dell'opera. I pareri sono contenuti in lunghezza, tenuto conto del breve tempo che il praticante ha a disposizione per risolverli, e sono redatti applicando un registro linguistico tecnico, ma immediatamente comprensibile, inquadrato in uno schema logico volto a privilegiare prima di tutto la chiarezza e l'aderenza alla traccia.

Si è ritenuto inutile proporre svolgimenti di elaborati troppo ampi, che i candidati non saranno mai verosimilmente in grado di realizzare in sede d'esame visti gli esigui limiti di tempo. Per questo motivo, i pareri non si perdono in un eccesso di riferimenti dottrinali o in parentesi disorientanti: si va dritti al punto, si delineano gli istituti coinvolti, si valutano le ragioni a favore e contro una data lettura delle norme, si applica alla vicenda proposta quanto si è sussunto nelle fattispecie astratte e si delineano le strategie difensive processuali più idonee.

Tenuto conto del breve tempo a disposizione per risolvere il caso nella prova orale, al fine di facilitarne l'inquadramento e proporre uno schema di soluzione ripetibile anche in sede d'esame, ogni parere è dotato di schede riepilogative sintetiche, destinate a riassumere i termini della questione con le stesse modalità che il candidato è chiamato a proporre in sede di prima prova.

L'acquisizione delle abilità di risoluzione del caso, che il presente volume intende far ottenere, pur essendo imprescindibile, non è però sufficiente: altrettanto necessario per il superamento della prova finale è lo studio (pregresso) della materia civilistica, che fornisca adeguata conoscenza delle categorie su cui innestare il ragionamento giuridico. Solo dopo aver conseguito la capacità di sapersi autonomamente orientare tra gli istituti, è possibile per ogni praticante (ma non meno per qualsiasi pratico del diritto) indossare quelli che Arturo Carlo Jemolo chiamava "gli occhiali del giurista" e sussumere i fatti rilevanti nelle fattispecie di riferimento, così da individuare le norme idonee a fornire soluzione ai molteplici quesiti che ogni traccia impone di affrontare.

Acquisire la tecnica e orientarsi nell'«esperienza» risulta verosimilmente la prova più difficile per il candidato ed è la prova che non solo ogni praticante, ma anche ogni avvocato, è sempre chiamato a superare durante l'intero arco della vita professionale: quella di essere giurista.

Prof. Riccardo Mazzariol

QUESITO N. 1

Diritti della persona

Tizio è stato coinvolto, unitamente alla moglie Caia, in un'indagine per concorso esterno in associazione mafiosa. Le indagini si sono concluse da tempo e, a seguito di vistosi rallentamenti delle vicende giudiziarie, il processo si sta protrando. Tizio e Caia hanno sempre manifestato la propria innocenza e si sono dichiarati sereni sull'esito del processo.

Da poche settimane Tizio si è candidato alle elezioni cittadine nell'ambito di una lista civica che fa della legalità uno dei punti di forza del proprio programma politico. Durante una serata in famiglia, un parente di Tizio fa notare che, nell'archivio del giornale *on-line* Il Cunicolo, è ancora presente una pagina con un risalente articolo, pacato nei toni e obiettivo nei contenuti, dei primi tempi dell'indagine per associazione mafiosa che lo riguarda, visibile nella sezione "Archivio" del giornale o, più facilmente, mediante ricerca sui motori di ricerca, peraltro tra i primi risultati della *query* "Tizio Comune di ____".

Sorpreso dall'accaduto, Tizio invia una diffida al giornale, intimando la rimozione dell'articolo, ma il direttore risponde che è parte del diritto (e dovere) di cronaca mantenerlo.

Il candidato, assunto le vesti del legale a cui in seguito si rivolge Tizio, premette brevi cenni sul diritto di cronaca, esponga sulla fondatezza della pretesa avanzata dal proprio assistito, illustrando le problematiche sostanziali e processuali coinvolte nel caso esposto.

**SCANSIONE DEI MOMENTI CONCETTUALI
PER LA RISOLUZIONE DEL QUESITO**

1. Lettura del quesito e comprensione delle richieste.	<p>Il quesito richiede direttamente ovvero indirettamente di trattare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – brevi cenni sul diritto di cronaca e alla riservatezza; – contenuto del diritto di cronaca e suoi presupposti; – problemi legati al bilanciamento tra i due diritti; – verifica dell'incidenza dello scorrere del tempo sul diritto all'oblio.
2. Evidenziare elementi fattuali rilevanti del quesito.	<p><i>Articolo giornalistico risalente all'inizio delle indagini che si sono concluse da tempo.</i></p> <p>➔ Importanza del fattore temporale per verificare l'attualità della notizia e il perdurante interesse del pubblico a conoscerla.</p> <p><i>Tizio è candidato alle elezioni comunali Mevio nell'ambito di una lista civica che fa della legalità uno dei punti di forza.</i></p> <p>➔ Denota la rilevanza dell'interesse di Tizio alla rimozione della notizia.</p>
3. Individuazione del quadro normativo di riferimento.	<p>L'analisi normativa andrà rivolta sulle seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 21 Cost. – Diritto di cronaca. – art. 2 Cost. – Diritto alla riservatezza (o all'oblio).
4. Individuato il quadro normativo di riferimento, l'attenzione andrà canalizzata alla comprensione delle problematiche.	<p>Una serie d'interrogativi fondamentali per risolvere il caso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quali interessi soddisfa il diritto di cronaca? 2. Il diritto di cronaca deve considerarsi prevalente rispetto a quello alla riservatezza? 3. Qual è il fattore determinante per l'affievolirsi del diritto di cronaca? 4. Quando sorge il diritto all'oblio? 5. Quali elementi condizionano il fattore temporale? 6. Quali sono i dati di fatto da valorizzare ai fini dell'indagine sul bilanciamento degli interessi? 7. Quali sono i dati di fatto che possono essere valorizzati a favore di Tizio? 8. Quali sono i dati di fatto che possono essere valorizzati a favore del permanere della notizia <i>on line</i>?

**SCALETTA DETTAGLIATA
PER L'ESPOSIZIONE DEL QUESITO**

Incipit	<p>Disciplina rilevante: diritto di cronaca e diritto alla riservatezza.</p> <p>Questione problematica: verificare la liceità del mantenimento nel <i>web</i> di dati riguardanti un determinato soggetto, potenzialmente lesivi del suo onore, a seguito della pubblicazione su internet di fatti di cronaca che lo riguardano, a distanza di tempo dall'accadimento dei fatti medesimi.</p>
Inquadramento normativo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare il fondamento normativo del diritto di cronaca. 2. Individuare il fondamento normativo del diritto alla riservatezza. 3. Delineare i limiti del diritto di cronaca. 4. Sostenere che il diritto di cronaca prevale su quello alla riservatezza 5. Individuare i presupposti affinché ciò si realizzi: <ol style="list-style-type: none"> a) limite della verità b) limite della continenza c) limite della pertinenza della notizia.
Questione problematica	<p>Introdurre la questione problematica:</p> <p>Alla luce di quanto esposto, ci si deve interrogare se, trascorso un certo lasso di tempo, sussiste il diritto dell'interessato a ottenere la rimozione delle informazioni divulgate, che attengono alla propria sfera personale (in particolare, a vicende giudiziarie in cui si è rimasti coinvolti) e che siano suscettibili di pregiudicare la propria reputazione o decoro, lesive del diritto a mantenere riservati gli aspetti sensibili della propria vita privata.</p> <p>Argomentazioni per rispondere alla problematica giuridica: Il fattore temporale assume una rilevanza fondamentale: il trascorrere del tempo dal fatto accaduto determina, di per sé, l'attenuazione dell'attualità della notizia, a cui correlativamente si associa la diminuzione dell'interesse della collettività all'informazione su quell'accadimento.</p> <p>Un ruolo chiave gioca il mezzo attraverso cui è stata data al pubblico la notizia: più l'articolo giornalistico risulta facilmente accessibile e consultabile (si pensi a quelli editi <i>on-line</i> e non soltanto in forma cartacea), meno duraturo appare l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia nel tempo.</p>

Conclusioni	<ol style="list-style-type: none">1. Tizio può vantare un diritto all'oblio se si valorizza:<ol style="list-style-type: none">a) il non breve tempo sinora trascorso dai fatti, che sembra avere ormai attenuato l'attualità della notizia e, quindi, decretato la perdita dell'interesse pubblico all'informazione;b) la facile visibilità dell'articolo nella sezione "Archivio" del giornale, anche mediante semplice ricerca sui motori di ricerca (tra i primi risultati della query "Tizio Comune di ____");c) la concreta idoneità del permanere della notizia a ledere la reputazione di Tizio, in quanto candidato nelle elezioni;d) Tizio potrà sporgere un reclamo al Garante della Privacy, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, ovvero proporre un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.2. Tizio non può vantare un diritto all'oblio se si valorizza:<ol style="list-style-type: none">a) l'attuale ruolo pubblico di Tizio (candidato alle elezioni);b) la conseguente attualità dell'interesse alla diffusione della notizia per la collettività chiamata a votare consapevolmente.
--------------------	---

SOLUZIONE

Introduzione

Per risolvere il caso in esame è necessario verificare la liceità del mantenimento sul *web* di dati riguardanti un determinato soggetto, a seguito della pubblicazione su internet di fatti di cronaca che lo riguardano, a distanza di tempo dall'accadimento dei fatti medesimi. La questione non involge, pertanto, la veridicità del contenuto o le originarie modalità di pubblicazione e di diffusione *on-line* dei dati, né la regolarità della loro conservazione e archiviazione informatica, ma concerne il permanere nel tempo del diretto e agevole accesso al documento e la sua perdurante diffusione nel *web*.

Inquadramento normativo

È noto che il diritto di cronaca, espressione della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente protetta, consiste nel diritto di pubblicare notizie afferenti a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico.

Il fondamento del diritto di cronaca va dunque rinvenuto nell'art. 21 Cost. e nell'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani. La cronaca si distingue dalle altre forme di espressione, pur riconducibili alla citata norma costituzionale, poiché si manifesta attraverso la narrazione di fatti e si rivolge alla collettività con l'obiettivo di informarla: non involge tanto il diritto di comunicare liberamente con un destinatario determinato (situazione tutelata all'art. 15 Cost.), ma il diritto di comunicare il proprio pensiero a una sfera indeterminata di potenziali destinatari.

Accanto a questo diritto, si pone quello alla riservatezza, il cui fondamento normativo costituzionale si ricava dall'art. 2 Cost. e dalle sue specificazioni (artt. 13, 14 e 15 Cost.), nonché dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconosce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, oltre che del domicilio e della corrispondenza.

Il problema fondamentale, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali, è quello di individuare i limiti della tutela del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che comprende – come si è detto – anche quello di cronaca.

Costituendo espressione di libertà e strumento di informazione al servizio della comunità, si ritiene da tempo che il diritto di cronaca vanti una tutela rafforzata

e possa prevalere sulla pretesa del singolo alla riservatezza. L'art. 21 Cost. – dopo aver affermato incondizionatamente il diritto di tutti di manifestare liberamente il pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione – ha espressamente escluso che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione possano essere soggetti ad autorizzazioni o censure, non ammettendo qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva o successiva, sui contenuti dell'informazione, e ha limitato in termini assai ristretti la possibilità di sequestro della stampa.

Il diritto di cronaca può dunque essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, poiché l'interesse pubblico, sotteso al riconoscimento della libertà di informazione, è idoneo a fondare l'eventuale sacrificio dell'interesse del singolo. L'intromissione nella sfera privata altrui è considerata dunque lecita qualora il fatto riportato possa contribuire alla formazione di una pubblica opinione su vicende oggettivamente rilevanti. Tuttavia, ciò può avvenire a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia.

In particolare, si ritiene legittimo il diritto di cronaca quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, ossia non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i sentimenti umani.

Se si analizza il caso in esame alla luce di questi parametri, appare evidente che sussisteva, all'epoca dei fatti, il pieno diritto del giornale *on-line* Il Cunicolo di pubblicare un articolo di cronaca sull'indagine per concorso esterno in associazione mafiosa che coinvolgeva Tizio: trattasi di informazione sulla cui conoscenza esisteva un sicuro interesse pubblico. Dalla traccia emerge, inoltre, come detto articolo avesse toni pacati e contenuti obiettivi e fosse dunque rispondente agli altri fattori legittimanti l'iniziale diffusione della notizia: verità dei fatti narrati e continenza.

Elementi di criticità emergono però se si riflette sulla attuale permanenza della notizia nel *web* e la sua immediata associazione, nella ricerca in internet, al nome del soggetto coinvolto, tenuto conto della candidatura di Tizio alle elezioni cittadine nell'ambito di una lista civica che fa della legalità uno dei punti di forza del proprio programma politico. Esiste, infatti, il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata.

Questione problematica

Alla luce di quanto esposto, ci si deve interrogare se, trascorso un certo lasso di tempo, sussista il diritto dell'interessato a ottenere la rimozione delle informazioni divulgate, che attengono alla propria sfera personale (in particolare, a vicende giudiziarie in cui è rimasto coinvolto) e che siano suscettibili di pregiudicare la reputazione o decoro, ledendo il diritto a mantenere riservati gli aspetti sensibili della propria vita privata. Si tratta di individuare il giusto bilanciamento di due interessi contrapposti: quello all'oblio, spettante al singolo e posto a tutela della riservatezza della persona, e quello connesso al diritto di cronaca, appartenente alla collettività e posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione.

Occorre perciò verificare quando la conservazione del documento non sia più motivata dal fine per il quale esso era stato redatto, ossia la diffusione al pubblico della notizia, finendo per non giustificare più la lesione del diritto alla riservatezza del privato: per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, non è infatti sufficiente la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico circa il fatto narrato, ma è necessaria anche l'attualità della notizia.

Sotto questo profilo, è evidente che il fattore temporale assume una rilevanza fondamentale: il trascorrere del tempo dal fatto accaduto determina, di per sé, l'attenuazione dell'attualità del fatto, a cui correlativamente si associa la diminuzione dell'interesse della collettività all'informazione su quell'accadimento. S'impone perciò un accertamento, in base a un'indagine compiuta *ex post*, sulla idoneità del tempo trascorso, tra la data di pubblicazione dell'articolo e la richiesta di sua rimozione nel *web*, a soddisfare gli interessi sottesi al diritto di cronaca. Tali interessi sono da reputarsi prevalenti rispetto al diritto all'oblio solamente nell'immediatezza del fatto riportato, ma non anche a grande distanza di tempo da esso.

Un ruolo chiave gioca, a questo fine, il mezzo attraverso cui è stata data al pubblico la notizia: più l'articolo giornalistico risulta facilmente accessibile e consultabile (si pensi a quelli editi *on-line* e non soltanto in forma cartacea), meno duraturo appare l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia nel tempo. Invero, la presenza in internet del documento consente a un numero potenzialmente illimitato di persone di prenderne immediatamente visione e possiede l'attitudine a propagarsi con enorme celerità e capillarità, tenuto peraltro conto della cassa di risonanza oggi offerta, in un simile contesto, dai c.d. *social network* che riprendono la notizia. In tal modo, la diffusione di un documento *on-line* è capace di soddisfare l'interesse sotteso al diritto di cronaca in un lasso di tempo più breve rispetto alla pubblicazione di un articolo giornalistico nel formato tradizionale. Viene così ad accelerarsi il momento in cui sorge il diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione delle informazioni in esso contenute.

Pertanto, la persistenza, in un giornale *on-line*, di una risalente notizia di cronaca appare illegittima se risulta esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d'archiviazione o memorizzazione di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto all'oblio, quando, in ragione del tempo trascorso, deve reputarsi recessiva l'esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva. Lo stesso Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ha espressamente regolato il diritto all'oblio, proprio in quanto diritto fondamentale della persona (art. 17), prevedendo, a determinate condizioni, il diritto dell'interessato a chiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano e che siano stati resi pubblici.

Tuttavia, a mente del bilanciamento dei contrapposti interessi, il trascorre (pur ampio) del tempo dalla diffusione non esenta comunque l'interprete dal verificare l'eventuale persistenza dell'interesse della collettività a conoscere la notizia. L'attualità di questa esigenza va valutata caso per caso e non può non tenere conto, ad esempio, del ruolo di rilievo pubblico del soggetto interessato o della gravità del fatto oggetto di cronaca (si pensi alla memoria storica di gravi atti terroristici o di crimini particolarmente violenti).

Sono stati così individuati dei presupposti specifici che impediscono una compressione del diritto all'oblio a favore del diritto di cronaca: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia a un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo e attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, in modo da mostrare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa l'eventuale (ri)pubblicazione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Pertanto, solo in assenza di detti presupposti, può ritenersi fondata la richiesta del soggetto di vedere tutelato il proprio diritto alla riservatezza tramite la deindicizzazione o la cancellazione della notizia dal *web*.

In modo analogo, si è espressa anche la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che *“in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di in-*

formazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva” (Cass. civ., Sez. Un., n. 19681 del 2019).

Conclusioni ed eventuali risvolti processuali

Alla luce delle considerazioni appena svolte, si tratta di stabilire, nel caso in esame, se è effettivamente maturato il diritto di Tizio all'oblio, attraverso una valutazione bilanciata della pretesa di questi con il diritto all'informazione della collettività.

Secondo una prima prospettiva, al quesito potrebbe darsi risposta positiva attraverso la valorizzazione dei seguenti dati di fatto.

Anzitutto, è pacifico che le indagini penali che coinvolgono Tizio, dichiaratosi da sempre innocente, si sono concluse da tempo e che, a seguito di vistosi rallentamenti, il processo si sta protraendo senza giungere a un esito definitivo. È parimenti indiscusso che la notizia dell'indagine è stata diffusa nel *web*, ossia mediante uno strumento caratterizzato da sistematica diffusione e da capillarità della divulgazione. Pertanto, il non breve tempo sinora trascorso dai fatti e la divulgazione *on-line* della notizia sembrano averne ormai attenuato l'attualità e, quindi, decretato la perdita dell'interesse pubblico all'informazione, facendo così prevalere, nell'opera di bilanciamento degli opposti interessi, il diritto del soggetto a proteggere i propri dati. Tanto più che la facile visibilità dell'articolo nella sezione “Archivio” del giornale, anche mediante semplice ricerca sui motori di ricerca (tra i primi risultati della *query* “Tizio Comune di ___”), risulta un fattore concretamente idoneo a ledere la reputazione di Tizio, in quanto candidato nelle elezioni cittadine. Quest'ultimo fa, peraltro, parte di una lista civica particolarmente attenta ai valori della legalità e ciò non può che amplificare l'idoneità del permanere *on line* del fatto di cronaca a nuocere all'immagine del soggetto.

Tutti questi elementi fanno dunque propendere per una lettura della vicenda favorevole alle aspettative di Tizio di vedersi riconosciuto il diritto a ottenere la cancellazione, o per lo meno la deindicizzazione, della notizia da internet. Tizio potrebbe, quindi, esercitare il diritto all'oblio chiedendo al giornale *on line* di eliminare la notizia e comunque al gestore del motore di ricerca di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nominativo le URL che rinviano alle fonti che riportano alle